

Roma, 11 dicembre 2017

A tutte le strutture
CGIL-CISL-UIL
Loro Sedi

Oggetto: contributi figurativi per aspettativa sindacale; esiti del confronto con Inps e prime indicazioni operative dopo il messaggio n. 3499/2017

Cari amici e compagni,

con una missiva del 22 novembre scorso, la direttrice generale dell'Inps ha fornito riscontro alla nota unitaria del 3 ottobre 2017 di richieste di chiarimento sul messaggio Inps n. 3499/2017 in materia di aspettative per incarichi sindacali ed a voi trasmessa lo scorso 9 ottobre.

La lettera dell'Inps contiene precisazioni importanti che recepiscono buona parte delle osservazioni e delle richieste di Cgil-Cisl-Uil.

In premessa chiarisce che l'intento del messaggio 3499/2017 non è introdurre disposizioni ed istruzioni innovative rispetto alle precedenti ma fornire una sorta di primo vademecum operativo al fine di precisare e superare alcune criticità emerse e di uniformare in tal modo il comportamento delle sedi territoriali Inps.

Il merito che segue risponde alla richiesta sindacale di non rimettere in discussione prassi già seguite dall'Istituto, con provvedimenti emanati, facendo gravare sui lavoratori modalità e comportamenti non seguiti nel passato.

Un precedente messaggio dell'INPS (125 del 1995) invitava le stesse sedi a "disporre accertamenti subito e non a distanza di tempo" proprio per "evitare che verifiche fatte in ritardo creassero problemi in coloro che, a causa del silenzio dell'INPS, ritenevano in buona fede, corretta e regolare la procedura avviata e conclusa".

In coerenza con il carattere non innovativo delle istruzioni del messaggio 3499/2017, l'Inps ha precisato che:

- i periodi per i quali è stata già riconosciuta la contribuzione figurativa ai lavoratori in aspettativa permangono validi perché si presumono accreditati a seguito di corretta istruttoria;
- per i periodi, invece, per i quali l'accredito della contribuzione figurativa non sia ancora avvenuto e il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti - in quanto allegato alla prima istanza - il lavoratore dovrà limitarsi a produrre esclusivamente una dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti il permanere della situazione definita nel documento originario; tale dichiarazione va ripetuta annualmente anche per le aspettative in corso e quelle future finché conserva efficacia il provvedimento originario di collocamento in aspettativa;
- nel caso in cui - ritenuto eccezionale dall'Inps - il provvedimento di collocamento in aspettativa originario ed in corso di efficacia, collegato alla prima istanza, non risulti già agli atti della

competente sede Inps e non sia reperibile da parte del datore di lavoro o del lavoratore, allora il datore di lavoro dovrà produrre una dichiarazione attestante l'irreperibilità del documento originario corredata da atti idonei a provare l'avvenuto collocamento in aspettativa come prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del libro matricola o del Lul dai quali risulti l'aspettativa per motivi sindacali.

Nella lettera dell'Inps si chiarisce poi, in linea con la richiesta di precisazione avanzata nella nota unitaria, che solo l'effettiva fruizione di ferie, festività, permessi e riposi, in quanto presuppone il rientro in azienda, determina l'interruzione dell'aspettativa e non anche il pagamento di indennità sostitutive di ferie o permessi non goduti e risalenti a periodi anteriori al collocamento in aspettativa.

Con riferimento poi alla condizione per il collocamento in aspettativa previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 564/1996, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, "... dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a 6 mesi", l'Inps ha affermato nuovamente che l'eventuale periodo (qualora la prova regolata dai contratti collettivi fosse inferiore ai 6 mesi), successivo alla prova e necessario al raggiungimento di questo termine, deve essere di lavoro effettivo.

In altri termini l'istituto previdenziale non ha accettato la tesi del sindacato secondo la quale le caratteristiche che deve avere il periodo di prova, in base ai contratti collettivi, non possono essere trasposte al periodo eccedente necessario al raggiungimento del limite di sei mesi.

Altra questione sollevata è la relazione tra l'aspettativa sindacale e il cambio di azienda nelle varie formule.

Per quanto riguarda gli effetti sull'aspettativa nel trasferimento da un'azienda ad un'altra del lavoratore, nella missiva dell'Inps si afferma che solo in caso di passaggio diretto del lavoratore nell'ambito delle operazioni di trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile, l'aspettativa prosegue. In tal modo non si risponde alla richiesta sindacale di conferma dell'indirizzo interpretativo espresso nel punto 5.3 della circolare Inps 225/1996 nella quale si riconosce che, in caso di subentro di una nuova azienda nell'ambito di appalti con riassunzione del personale proveniente dall'azienda sostituita, non si deve far luogo alla verifica dell'avvenuta effettuazione del periodo di prova ai fini dell'efficacia della concessione dell'aspettativa se norme o disposizioni contrattuali esonerino dalla prova il personale assunto dall'azienda subentrata nell'appalto.

Il 5 dicembre scorso c'è stato un nuovo incontro con la competente direzione centrale entrate dell'Inps ed i rappresentanti di Cgil-Cisl-Uil per un ulteriore approfondimento sui due punti prima citati ed in relazione ai quali si registrava una distanza tra le posizioni dell'istituto previdenziale e quelle del sindacato.

In relazione al problema delle caratteristiche del periodo di lavoro eccedente la prova, quando inferiore ai 6 mesi e fino a concorrenza di questo limite, l'Inps ha ribadito la propria posizione sostenendo che deve trattarsi di un periodo effettivamente lavorato perché questa sarebbe la volontà del legislatore come rilevabile dal parere espresso dalla Commissione XI sul lavoro pubblico e privato in relazione allo schema del decreto legislativo poi emanato dal Governo il 16 settembre 1996 con il numero 564.

Ciò allo stato significa che debbono passare 6 mesi di effettivo lavoro, dalla data di inizio dell'attività lavorativa, per la concessione dell'aspettativa sindacale.

Con riferimento poi al secondo punto sopra evidenziato ed in relazione al quale permanevano elementi non chiariti dalla missiva della direttrice dell'Inps, i rappresentanti dell'Istituto hanno precisato che i contenuti della circolare 225/1996 restano tutti confermati e che le indicazioni del

messaggio 3499/2017 vanno lette tenendo conto degli indirizzi operativi già forniti dalla citata circolare.

Pertanto, conserva piena validità il contenuto del punto 5.3 della circolare 225/1996 in cui si legge testualmente: "Fermo restando che in ogni caso di riassunzione in servizio è necessario un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa, si precisa che laddove, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, per il personale che transiti ad azienda o ente dove non si richieda l'effettuazione del periodo di prova, devesi ritenere che non vada neanche richiesta – ai fini dell'efficacia del provvedimento di conferma dell'aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa – la condizione del termine di sei mesi".

In altri termini, ogni qualvolta le aziende subentranti negli appalti riassumono il personale della precedente azienda e norme di legge o regolamentari o contrattuali esonerano i lavoratori riassunti dall'effettuazione della prova, per quei lavoratori che già si trovavano in aspettativa sindacale occorre solo che il nuovo datore di lavoro adotti un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa, la cui efficacia è immediata e non è subordinata al decorso del termine né della prova né dei sei mesi.

L'aspettativa è concessa in questi, come in tutti gli altri diversi casi di nuova assunzione, in relazione all'incarico sindacale che il lavoratore ricopre al momento della richiesta del provvedimento e che sovente coincide con quello che il lavoratore ricopriva durante il precedente rapporto di lavoro.

Poiché la procedura telematica di richiesta di accreditamento dei contributi figurativi per aspettativa sindacale, già rilasciata nelle scorse settimane, sarà, dal 1° gennaio 2018, l'unico canale disponibile per presentare le relative istanze, l'Inps ha reso nota l'intenzione di accompagnare questa fase con messaggio o circolare che abbia anche una funzione di riepilogo delle indicazioni operative finora fornite e che tenga conto dei suggerimenti e delle proposte di miglioramento avanzate dal sindacato.

Nella missiva della direttrice generale l'Inps, infatti, si dichiara pronto ed interessato a considerare le misure di semplificazione procedurale proposte nella nota unitaria nonché disponibile ad esaminare casi concreti a forte tipizzazione e con criticità anche diverse da quelle sinora esaminate.

Cogliendo la disponibilità dell'Istituto, pertanto, vi invitiamo a segnalarci i casi di criticità con le caratteristiche prima ricordate, o altre tipizzazioni, che sarà nostra cura valutare ai fini di un successivo esame congiunto con l'Inps.

In attesa di un vostro riscontro, vi salutiamo cordialmente.

CGIL

CISL

UIL

Nino Baseotto

Giovanna Ventura

Pierpaolo Bombardieri

*00198 Roma
Corso d'Italia, 25*

*00198 Roma
Via Po, 21*

*00187 Roma
Via Lucullo, 6*